

DECRETO	da art. 48	
PROV.	03	03
RACL	2134	02
CRON.	1514	03

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale di Cagliari in composizione monocratica**

La dott.ssa Emanuela Muscas, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3734 del R.A.C.L. dell'anno 2002, promossa ai sensi dell'art.28 legge n. 300/1970 da:

COBAS Comitati di Base della Scuola per la Provincia di Cagliari, nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nicola Salvatore Andrea<sup>GIUNIA</sup>, con sede in Cagliari e qui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Tavolacci, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Rosanna Patta, in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del ricorso.

**RICORRENTE**

**CONTRO**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso il cui ufficio è selettivamente domiciliato

**RESISTENTE**

**Il Giudice**

Letti gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la riserva

**OSSERVA**

Con ricorso depositato il 23 agosto 2002 l'organizzazione sindacale ricorrente ha invocato la tutela ex art.28 legge n. 300/1970 allegando che la Dirigenza Scolastica

dell'Istituto Tecnico Industriale G. Marconi di Cagliari non avrebbe correttamente adempiuto all'obbligo di informazione, preventiva e successiva, e di contrattazione integrativa con le R.S.U. elette in data 16 dicembre 2000 (il prof. Giuseppe Lecis per la lista COBAS - Comitati di Base della Scuola, la prof. Tersilla Mazzolino per la lista Gilda e il sig. Gino Deplano per la lista CGIL), così violando apertamente il disposto di cui all'art.6 del CCNL comparto scuola, come integrato dall'art.3 del CCNL del 15 marzo 2001.

In particolare, in relazione agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, il Dirigente Scolastico avrebbe violato l'obbligo di informazione nei confronti dei soggetti sindacali, anche omettendo la consegna di documentazione rilevante, con riguardo a diverse materie per le quali tale obbligo è specificamente previsto: a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa, non avendo mai il Dirigente fornito alle RSU il piano annuale delle attività ATA di cui all'art.52, comma 10.1, del CCNL; b) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/99; c) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; d) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, ritorni pomeridiani; e) modalità relative all'organizzazione del lavoro e dell'articolazione dell'orario del personale ATA e criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto; f) misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all'art.31, comma 1, del CCNL 1998/2001, per le attività complementari di educazione fisica, per quelle del personale ATA di cui al citato art.43 del CCNL 26.5.99, nonché per le funzioni miste derivanti da



convenzioni e intese con gli Enti locali; g) misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo – non più di due unità – della cui collaborazione il Dirigente scolastico intende avvalersi ai sensi dell'art.19, comma 4, del CCNL 26.5.99;

h) criteri generali per l'impiego delle risorse, comprese quelle cui all'art.43 del CCNL 26.5.99, del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività; i) le materie oggetto di informazione successiva analiticamente indicate alle lettere a) e b) del n. 4 dell'art.6 del CCNL. (nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto, criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni).

Il comportamento antisindacale della Dirigenza era, inoltre, consistito nell'aver ostacolato l'esercizio dell'attività sindacale e, segnatamente, nell'aver assoggettato il godimento dei permessi sindacali da parte della RSU a preventiva autorizzazione, vietato l'utilizzo di fax e telefono della succursale di Terramaini per svolgere il mandato sindacale e comunicare con la sede centrale, invalidato d'imperio la riunione sindacale tenutasi il 24 gennaio 2001 per l'assenza di un rappresentante della R.S.U. senza avere alcuna competenza in materia e infine nell'aver negato alle R.S.U. l'accesso ad atti e verbali la cui conoscenza era necessaria e preliminare per l'attività di contrattazione.

Nessuna contrattazione integrativa aveva poi preceduto la ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica, come invece imposto dal citato art.6 CCNL comparto scuola. Mentre per l'anno scolastico 2000/2001 si era provveduto all'assegnazione del fondo in parola, per l'anno 2001/2002 risultava essere stata adottata da parte del Consiglio d'Istituto una delibera concernente la ripartizione del fondo d'istituto tra personale


docente ed ATA in assenza di alcuna contrattazione con le RSU (cfr. verbale del 5.06.2002, all.c produzioni COBAS).

Ciò premesso, l'organizzazione ricorrente ha concluso perché, accertata la natura antisindacale della condotta tenuta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico G. Marconi nei confronti della RSU eletta presso lo stesso istituto ed appartenente alla lista COBAS Comitati di Base della Scuola, ne venisse ordinata la cessazione.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, costituitosi in udienza, in via pregiudiziale ha contestato da un lato la sussistenza del potere di rappresentanza dell'articolazione provinciale del sindacato ricorrente in capo al prof. Nicola Salvatore Andrea Giua, sul quale gravava l'onere probatorio circa il proprio potere di promuovere il presente giudizio in base alla normativa statutaria, dall'altro la legittimazione attiva dell'organizzazione ricorrente.

Sotto quest'ultimo profilo ha sostenuto che i COBAS Comitati di Base non risultavano tra i firmatari dell'accordo 26 maggio 1999, il cui art.6 regola le relazioni sindacali al livello di istituto scolastico. Da ciò discenderebbe che alla stessa organizzazione non competerebbero diritti di fonte contrattuale, viceversa riconosciuti alle sole RSU nonché ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 26.05.99 (cfr. art.4 del CCNL relativo al biennio economico 1998/2001, firmato il 15 marzo 2001).

In via subordinata il Ministero convenuto ha rilevato l'improcedibilità ai sensi dell'art.2 CCNL 26.5.99, ponendosi un problema di interpretazione del CCNL 15.03.2001 e specificamente della previsione di cui all'art.3, punto e), relativa ai criteri di assegnazione del personale alle sedi staccate e ai plessi. Ha chiesto, pertanto, la comunicazione degli atti difensivi delle parti all'ARAN per la convocazione delle organizzazioni firmatarie al fine di ricercare un accordo sull'interpretazione autentica.



Nel merito ha sostenuto che, contrariamente a quanto asserito da controparte, la parte datoriale aveva dato ampia disponibilità ad addivenire alla stipulazione del contratto integrativo d'istituto con riferimento a tutte le materie soggette a contrattazione a livello d'istituto ai sensi della richiamata disciplina collettiva, come comprovato dall'elevato numero di riunioni convocate dall'Amministrazione.

La Dirigenza Scolastica avrebbe persino formulato una proposta di contratto integrativo in cui erano inserite anche le proposte relative all'articolazione dell'orario del personale (piano attività) di cui all'art.52, punto 10, del contratto collettivo integrativo 31 agosto 1999, proposte che tuttavia l'organizzazione ricorrente sosteneva di non aver mai conosciuto.

Quanto alla lamentata distribuzione delle risorse dell'istituto in assenza di contrattazione preventiva, il Ministero ha negato che sia stata data esecuzione ad alcun pagamento a valere sul fondo d'istituto.

Sulla scorta delle suddette difese ha concluso come in atti.

Il procedimento è stato istruito mediante la produzione di copiosa documentazione da entrambe le parti e con l'audizione di sommari informatori.

Il giudice, autorizzate le parti al deposito di note difensive, si è quindi riservato la decisione.

Deve preliminarmente osservarsi che le parti in corso di causa hanno rinunciato alla pronuncia su alcune questioni rispettivamente proposte.

I Cobas hanno, infatti, dichiarato di non avere interesse nel presente procedimento alla pronuncia sulla censura mossa al punto d) del ricorso introduttivo, atteso che ciò avrebbe comportato il necessario intervento interpretativo dell'ARAN in ordine alla portata della disposizione contrattuale di cui all'art.6, lett. h, CCNL comparto scuola (criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni

staccate e ai pleasi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, ritorni pomeridiani). L'organizzazione si è quindi riservata di sottoporre separato quesito sul punto all'ARAN (cfr. note depositate il 18.09.2002).

Da parte sua l'Amministrazione resistente ha dichiarato di non insistere nell'eccezione formulata riguardo alla carenza di potere di rappresentanza dell'articolazione provinciale del sindacato ricorrente in capo al Prof. Giua (cfr. note conclusionali del 20.01.2003).

Il Ministero ha invece ribadito l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell'organizzazione attrice in quanto non firmataria dell'accordo del 26.05.99 e dei successivi accordi collettivi in cui troverebbero fonte i diritti sindacali che si assumono lesi.

In proposito ha sostenuto che con riguardo a siffatta questione, concernente l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti di informazione e contrattazione di matrice contrattuale, si porrebbe un problema di interpretazione del predetto CCNL 26.05.99 (artt.4, 6 e 9), con conseguente improcedibilità ai sensi dell'art.2 del CCNL o dell'art.64 del dlgs n. 165/2001.

La suesposta eccezione è priva di fondamento in quanto prescinde dalla circostanza, pacificamente ammessa dalla parti, che i COBAS rientrano tra le organizzazioni sindacali aderenti all'accordo quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche amministrazioni siglato il 7 agosto 1998 e che in forza di tale adesione parteciparono all'elezione delle R.S.U. presentando proprie liste elettorali (cfr. artt.2, parte prima, e 4, parte seconda).

Non vi è dubbio, quindi, che le R.S.U. elette in seno ai COBAS siano legittimate all'esercizio dell'attività sindacale e godano di tutti i diritti sindacali previsti dal CCNL 26.5.99.

L'art.9 della stessa disciplina collettiva individua, infatti, quali soggetti "trattanti" il dirigente scolastico per la parte pubblica e, per le organizzazioni sindacali, le "R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.) affiliate alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 47 bis del D.lgs. 29/1993 e successive modificazioni"; le "R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie dello stesso CCNL come previsto dall'Accordo quadro 7.8.1998 sulla costituzione delle R.S.U.",

Analoga disposizione è prevista nel CCNL 15.03.2001 (art.4).

Ora, secondo l'Amministrazione convenuta, la titolarità in capo alle R.S.U. dei diritti sindacali di fonte contrattuale non varrebbe a trasferire tali diritti in capo all'organizzazione sindacale di appartenenza, che rimarrebbe priva di legittimazione ad agire nell'ipotesi in cui gli stessi venissero violati.

Il Ministero trascura che l'art.28 della legge n. 300/1970 ammette il ricorso giudiziario finalizzato alla repressione della condotta antisindacale da parte "degli organismi locali delle associazioni sindacali che vi abbiano interesse", ossia delle articolazioni più periferiche che il sindacato abbia nella propria struttura e che siano portatrici di un interesse specifico giuridicamente rilevante ad ottenere la repressione del comportamento che si assume riprovevole.

Ora, dal momento che a seguito dell'elezione delle R.S.U. in seno ai COBAS queste hanno legittimamente assunto la veste di soggetti "trattanti" destinatari dei diritti sindacali previsti e disciplinati dalla contrattazione collettiva del settore, la violazione di siffatti diritti può legittimamente essere fatta valere con il ricorso allo strumento di cui

all'art.28 Stat. lav. da parte dell'associazione sindacale di riferimento operante a livello locale, quantunque la stessa non sia firmataria dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Legittimazione attiva che non può invece ravvisarsi in capo alle R.S.U., le cui modalità di costituzione ed autonomia rispetto alle strutture centrali ne impediscono la configurazione come organi periferici del sindacato (cfr. Pretore Cassino 11.12.1995, Tribunale Civitavecchia 11.05.2000).

Deve, infine, rilevarsi come nella fattispecie non sussistano i presupposti di cui all'art.2 della disciplina collettiva 26.05.99 per il ricorso all'interpretazione autentica di clausole il cui significato appare controverso. Nel caso di specie, infatti, la soluzione interpretativa può e deve essere offerta dallo stesso giudicante attraverso l'uso dei normali strumenti ermeneutici di cui dispone e sulla base dei principi generali regolatori della materia, non risultando in alcuna maniera necessaria una definizione congiunta ad opera delle parti firmatarie dell'accordo.

Nel merito, ad avviso del giudicante la sommaria istruttoria compiuta consente di ritenere che da parte della Dirigenza Scolastica siano state poste in essere solo alcune delle condotte antisindacali lamentate dall'organizzazione attrice in relazione all'anno scolastico 2001/2002.

Diversamente deve ritenersi con riguardo alle censure specificamente mosse con riguardo al precedente anno scolastico (violazione dell'obbligo di informazione sulle modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa e modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nonché assegnazione del fondo di istituto senza alcuna preventiva contrattazione sindacale), risultando agli atti che il comportamento tenuto dal Dirigente fu invece improntato a canoni di correttezza e legalità.



Muovendo proprio da tali ultime doglianze è opportuno premettere che solo con il completamento dell'autonomia scolastica e l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto ha trovato ingresso nell'ordinamento scolastico la contrattazione integrativa quale passaggio obbligato per le parti chiamate a confrontarsi su determinate materie.

In tal senso depongono chiaramente l'art.6 del CCNL 26.5.99, al punto 2, ("contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa") e al successivo punto 5 (...Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d) h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa).

Precedentemente il sistema delle relazioni sindacali era articolato negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese, nonché dell'interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2 della disciplina in esame.

Ne discende che solo dal settembre 2000, attuata l'autonomia scolastica, numerose materie già costituenti oggetto di informazione sono diventate oggetto di contrattazione integrativa.

Il dott. Giuseppe Rombi, dapprima Preside poi Dirigente scolastico dell'Istituto Marconi, sentito a sommarie informazioni sui fatti di causa, ha dichiarato che per l'anno 2000/2001 la materia riguardante l'organizzazione e l'utilizzazione del personale ATA e la ripartizione delle risorse dell'istituto aveva formato oggetto di intese con le R.S.A. in carica fino all'elezione delle R.S.U., avvenute nel dicembre 2000.

Agli atti è prodotta dichiarazione delle ex R.S.A. (CISL, UIL E SNALS) a conferma del fatto che la ripartizione del fondo d'istituto per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001 era stata definita di concerto tra le parti (con l'attribuzione di 1/3 al

personale ATA e di 2/3 al personale docente, come deliberato dall'assemblea Ata e dal Collegio dei docenti) e con determinazioni poi approvate dal Consiglio d'Istituto.

Pretendere, come vorrebbe parte ricorrente, di azzerare i risultati di intese precedenti legittimamente raggiunte tra le parti, al solo fine di consentire ai nuovi soggetti sindacali subentrati alle R.S.A. di assumere il ruolo di interlocutore attivo della parte datoriale relativamente ad argomenti sui quali ormai era stato raggiunto l'accordo, appare veramente irragionevole e non si giustifica in alcun modo con la ratio della disciplina collettiva.

Non vi sono ragioni, infatti, per porre nel nulla l'operato delle parti per il solo fatto che, in una fase di transizione delicata e complessa come quella in cui si realizzava il passaggio alla contrattazione integrativa a livello d'istituzione scolastica, coincidente con l'attuazione dell'autonomia scolastica, le intese raggiunte non siano state formalizzate secondo lo schema contrattuale ovvero non siano state precedute dall'adozione di specifico piano delle attività ATA da parte del Dirigente ai sensi dell'art.52, comma 10, del CCNL 1999.

Le R.S.U. non possono quindi nemmeno legittimamente dolersi di non essere state destinatarie di alcuna informazione preventiva nella specifica materia che ora ci occupa, trattandosi di diritto facente capo alle R.S.A..

Passando all'esame delle censure relative all'anno scolastico 2001/2002 è bene procedere esaminando partitamen le singole violazioni denunciate, secondo lo schema proposto in ricorso. Attraverso la documentazione versata in atti e l'audizione, in veste di sommari informativi, del dott. Giuseppe Rombi, già Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Marconi negli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e il prof. Giuseppe Lecis, R.S.U. eletto nelle liste COBAS, si è cercato di ricostruire, per quanto possibile, il

percorso seguito nella trattazione delle materie sopra indicate, cui tuttavia non ha fatto seguito alcun accordo formale delle parti.

1 - Risultano provate le censure di cui ai punti a) ed e) nella parte in cui i COBAS assumono che il Dirigente abbia gestito il personale ATA, omettendo le informazioni preventive sulle modalità di organizzazione del lavoro e sugli orari dello stesso personale ed in assenza del contratto integrativo d'istituto.

E' emerso che attraverso l'invio al Dirigente Scolastico della bozza di contratto concernente l'organizzazione del personale A.T.A la R.S.U. d'istituto avviò la fase della contrattazione sulla specifica materia.

Tra le parti vi è divergenza sulla data in cui detta bozza venne effettivamente conosciuta dal Dirigente.

L'organizzazione ricorrente sostiene, infatti, di avere inviato tale ultima bozza nell'aprile del 2001 (cfr. dichiarazioni del Prof. Lecis) e che solo dopo qualche mese, a luglio, il Dirigente Scolastico aveva manifestato la propria disponibilità ad esaminare il documento e a confrontarsi con la parte sindacale, così manifestando il proprio disinteresse all'instaurazione di un serio dibattito. L'Amministrazione afferma invece che la bozza venne conosciuta dal dott. Rombi solo nei primi giorni di giugno e a riprova produce la relativa nota di accompagnamento sulla quale risulta impressa quale data di ricezione da parte dell'Istituto Marconi il giorno 4 giugno 2001 (cfr. all. n. 8 produzioni convenute).

A questo proposito l'ex Dirigente (cfr. udienza del 7.11.02) ha dichiarato che nel mese di giugno aveva fatto presente alle R.S.U. che non avrebbe potuto esaminare e discutere la bozza contrattuale prima della seconda decade di luglio, al termine del proprio impegno fuori sede come presidente di commissione per gli esami di maturità (cfr. doc. 5 e all. 10, verbale n. 4 del 16.06.2001).

E' pacifico, comunque, che a partire dal settembre 2001 si tennero una serie di riunioni tra Preside e rappresentanti sindacali per discutere, tra l'altro, della contrattazione integrativa sulle relazioni sindacali e sul personale ATA nonché dell'organizzazione del lavoro, dell'articolazione dell'orario e utilizzo dello stesso personale in attività aggiuntive retribuite con il fondo d'istituto. Dai verbali delle suddette riunioni è dato evincere che le parti discussero ed esaminarono congiuntamente i documenti presentati in bozza dai rappresentanti sindacali, proponendone modifiche ed integrazioni. Nelle stesse sedi le parti affrontarono anche il tema relativo alla distribuzione del fondo dell'istituzione nonché dell'approvazione del bilancio annuale d'istituto per l'anno 2001 (cfr. all.33, verbali n. 5 del 11.09.2001, n. 6 del 13.09.2001, n. 7 del 21.09.2001, n. 8 del 27.09.2001, n. 9 del 3.10.2001, n. 10 del 10.10.2001, n. 11 del 15.12.2001).

Nell'anno 2002 il processo di contrattazione avviato nei mesi precedenti subì un arresto, circostanza confermata dalla sporadicità delle riunioni tenutesi e dal contenuto del fitto carteggio intercorso tra le parti. L'organizzazione ricorrente sostiene che tale situazione di stallo debba essere addebitata all'atteggiamento di netta chiusura assunto dalla Dirigenza la quale, omettendo di fornire le dovute informazioni preliminari, non avrebbe posto la R.S.U. nella condizione di contrattare sulle materie di cui all'art.6 del CCNL Scuola 1999.

Dalla documentazione prodotta traspare in maniera chiara e univoca che a partire dai primi mesi dell'anno 2002 i rapporti tra Istituzione Scolastica e rappresentanti sindacali furono caratterizzati da forti tensioni che ostacolarono la ripresa del dialogo sulla materia in oggetto.

Il prof. Rombi (cfr. udienza del 7.11.02) ha spiegato che la discussione avviata con la R.S.U. in ordine all'organizzazione del lavoro degli ATA aveva subito un battuta d'arresto allorché tra le diverse categorie di personale (docenti da un lato e ATA

dall'altro) erano sorti dei contrasti sulla ripartizione delle risorse dell'istituto, che fino all'anno precedente erano state suddivise secondo un criterio unitario (2/3 al personale docente e 1/3 al personale ATA). Per l'anno 2001/2002 la commissione interna del Collegio dei Docenti – che operava con la collaborazione dei prof. Lucis e Mazzolino, entrambi rappresentanti sindacali - aveva avanzato proposte di ripartizione differenti che tuttavia non erano state condivise dall'assemblea degli ATA (cfr. doc. n. 37 – nota di trasmissione e allegata relazione della commissione del Collegio dei Docenti relativa alla ripartizione del fondo di istituto e proposta di ripartizione secondo tale criterio: 3/4 a favore dei docenti e 1/4 a favore degli ATA; verbale n. 10 del 10.10.2001).

Il Collegio dei Docenti aveva allora affidato mandato al Preside di appellarsi al Consiglio d'Istituto perché ricercasse una soluzione e tale organo, investito del problema non appena nominato nel dicembre del 2001, aveva costituito al proprio interno una commissione paritetica.

Ha poi spiegato il dott. Rombi che ad un certo punto, posto che l'anno scolastico si trovava già in fase avanzata e la commissione non aveva ancora assunto alcuna determinazione sul punto, si era trovato di fronte alla necessità di consentire comunque l'espletamento di tutte le attività d'istituto già programmate in sede ministeriale ovvero approvate con delibera del Consiglio d'Istituto.

Si era, quindi, proceduto ad individuare il personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo secondo un criterio di rotazione già concordato con le R.S.U., sebbene non ancora formalizzato.

Il Prof. Lucis (cfr. udienza del 18.11.2002) ha invece negato che tra la rappresentanza sindacale e la Dirigenza fossero mai intervenuti accordi, sia pure informali, in ordine alle modalità di utilizzazione del personale ATA, ribadendo che, nonostante numerosi solleciti, il Preside non si era mai curato di fornire il piano delle attività del personale

ATA e del resto del personale né aveva mai formulato proposte di ripartizione del fondo d'istituto.

Alla luce delle contrastanti dichiarazioni rese da due protagonisti della vicenda e delle risultanze documentali, occorre quindi valutare se il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti sia addebitabile all'asserito comportamento ostruzionistico o quantomeno non collaborativo tenuto dal Dirigente oppure all'esistenza di obiettive difficoltà determinate dalle divergenze che normalmente caratterizzano i dibattiti, verosimilmente portate all'estremo a causa del clima di aperto contrasto venutosi ad instaurare tra le parti.

Dall'esame della documentazione prodotta emerge come a partire dal mese di marzo 2002 i rappresentanti sindacali sollecitarono a più riprese la Dirigenza affinché provvedesse alla convocazione di incontri per la definizione dei criteri generali per l'impiego delle risorse assegnate all'istituto, nonché per la determinazione dei compensi spettanti al personale (docente, educativo e ATA) ovvero ai collaboratori del Dirigente (lettere a, b, c, d del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001). Nell'occasione le R.S.U. chiedevano di conoscere in via preventiva la consistenza del fondo dell'istituzione 2001/2002 nonché il piano delle attività predisposto per l'anno scolastico 2001/2002.

La richiesta di informazione riguardava anche le delibere approvate dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio dei Docenti a datare dal giugno 2001 e le determinazioni cui fosse eventualmente pervenuta la Commissione Paritetica interna al Consiglio d'Istituto in relazione alle modalità di ripartizione del fondo tra il personale (cfr. docc. 11-22), atti che verosimilmente avrebbero potuto essere chiesti direttamente agli organi deliberanti senza necessariamente rivolgersi alla Dirigenza.

Comunque sia, dalle produzioni documentali emerge che il dott. Rombi provvide a trasmettere alle R.S.U. la documentazione relativa alla consistenza fondo d'istituto (cfr. nota del 18.05.2002 con allegato l'elenco riepilogativo delle attività e dei progetti da retribuire con il fondo d'istituto, all. 15), nonché parte delle delibere disponibili adottate dal Consiglio d'Istituto. Per le delibere del Collegio dei Docenti allegò il diniego opposto dallo stesso organo al rilascio delle copie.

Non risulta, invece, che la Dirigenza, nonostante reiterate ed esplicite richieste in tal senso, abbia provveduto a trasmettere ai propri interlocutori sindacali la Proposta di Piano della Attività A.T.A. (art.52 CCNL 1999), condizione imprescindibile per l'instaurazione di un dibattito serio e corretto in ordine all'organizzazione e dell'orario di lavoro del predetto personale. Così facendo l'Amministrazione ha impedito di fatto la ripresa e la definizione della contrattazione avviata con le R.S.U. nell'ultima parte dell'anno 2001, in violazione del disposto dell'art.6 CCNL 26.05.99.

A ben vedere parte convenuta ha prodotto in giudizio il documento intitolato "Proposta del piano di lavoro dei servizi generali e amministrativi" (cfr. all. 31) ma il prof. Lecis (cfr. udienza del 18.11.02), dopo averne presa visione, ha dichiarato che le R.S.U. mai erano state messe a conoscenza di tale atto.

Ora, considerato che l'Amministrazione non ha dato prova di avere comunicato ai rappresentanti sindacali siffatta proposta – priva di data e numero di protocollo –, e che le stesse R.S.U. continuarono ad insistere nel chiedere di conoscere il piano annuale delle attività, giungendo finanche a disertare l'incontro indetto dal Dirigente per il 22 maggio 2002 (cfr. docc. nn. 19 e 20), deve ritenersi effettivamente posta in essere la specifica condotta antisindacale a quest'ultimo ascritta.

2 – Nessuna violazione dell'obbligo d'informazione può essere addebitata al Dirigente Scolastico in ordine ai criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle



attività retribuite con il fondo d'istituto (lett. e), alla misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica (lett. f), alla misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il Dirigente scolastico intende avvalersi (lett. g), ai criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo d'istituto (lett. h).

Anche in questo caso i COBAS censurano il comportamento dell'Amministrazione che, in assenza di previa informazione e consultazione con i rappresentanti sindacali, avrebbe gestito in maniera unilaterale le attività retribuite con il fondo d'istituto, svolte sia dai docenti che dagli ATA.

Come sopra evidenziato, i reiterati solleciti rivolti dalle R.S.U. al Dirigente per la convocazione di incontri inerenti gli argomenti di cui ai superiori punti (costituenti oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell'art.3, comma 2, CCNL 15.03.2001) erano accompagnati, oltre che dalla richiesta della documentazione di cui si è già detto, anche dalla richiesta di preventiva comunicazione di informazioni e di dati di natura patrimoniale (nella specie, economie anno scolastico 2001 relativamente all'art.28 lett. a) e c) del CCNL 31.08.99 e consistenza del fondo dell'istituzione per l'anno 2001/2002, cfr. doc. n. 11).

Il Ministero convenuto afferma di aver fornito dette informazioni e ciò appare confermato, oltre che dagli atti (cfr. doc. n. 13, nota del 18.05.2002 con allegati elenco riepilogativo delle attività e dei progetti da retribuire con il fondo dell'istituzione e proposta di ripartizione del fondo), altresì dalla circostanza che i rappresentanti sindacali non formularono alcun genere di riserve sulle notizie tempestivamente ricevute.

Solo in questa sede l'organizzazione ricorrente contesta la completezza delle informazioni fornite in merito alla consistenza delle risorse disponibili, reputandole



assolutamente generiche e incomplete, e sostiene che la proposta di ripartizione del fondo e i criteri generali per l'impiego delle risorse non furono mai oggetto di discussione tra Dirigenza e R.S.U..

Da tali rilievi, fatti ora per allora, non può tuttavia inferirsi alcuna violazione a carico dell'Amministrazione, atteso che l'insoddisfazione per il tenore delle notizie ricevute avrebbe dovuto essere evidenziata a suo tempo dalla parte sindacale, così da mettere la controparte nella condizione di integrare ed approfondire i dati richiesti.

Solo in questo caso le R.S.U. avrebbero potuto legittimamente sostenere di essere state pregiudicate dalla controparte che, di fatto, avrebbe loro precluso di partecipare ad un serio e costruttivo dibattito sulle materie in oggetto.

Il fatto che poi la contrattazione non vi sia stata è frutto di scelte addebitabili ad entrambe le parti, ciascuna delle quali ha optato per tenere un atteggiamento intransigente nei confronti del proprio interlocutore piuttosto che impegnarsi nella ricerca di soluzioni comuni.

Analogo discorso vale con riguardo all'asserita omessa informazione e contrattazione circa i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto (punto e)), argomento sul quale il dott. Rombi ha reso dichiarazioni il cui contenuto è stato già richiamato.

E' rimasto provato in causa che a fronte dei contrasti tra Collegio dei Docenti e assemblea ATA la questione relativa alla ripartizione delle risorse dell'Istituto per l'anno 2001/2002, già posta e discussa nelle riunioni tenutesi negli ultimi mesi dell'anno 2001, era stata devoluta alla Commissione paritetica interna al Consiglio d'Istituto.

Le R.S.U., a conoscenza della circostanza (cfr. verbale n., all. 33), inizialmente non contestarono la correttezza della procedura utilizzata né rilevarono, come fa ora

l'organizzazione odierna ricorrente, l'inopportunità di coinvolgere nella discussione organi collegiali non aventi voce in capitolo perché dotati di competenze di altra natura (di ordine didattico il Collegio dei Docenti e di ordine contabile il Consiglio d'Istituto). Mentre in principio si limitarono ad informarsi sul contenuto di eventuali determinazioni adottate dalla commissione (cfr. doc. n. 11, lettera del 21.03.2002), solo nel mese di aprile 2002 le R.S.U. contestarono al dott. Rombi di non avere mai avviato alcuna contrattazione sulla specifica materia, adducendo che la commissione interna al Consiglio avrebbe dovuto deliberare per l'anno scolastico 2002/2003 e non già per l'anno scolastico in corso (cfr. doc. n. 14, lettera del 30.04.2002).

Al di là della fondatezza di tale ultima circostanza, che sembrerebbe smentita dalla documentazione prodotta (cfr. doc. n. 37, relazione della commissione del Collegio dei Docenti in merito alla ripartizione del fondo di istituto e relativa proposta di ripartizione per l'anno 2001/2002) ma sulla quale nell'altro è emerso in causa, non può comunque condividersi la prospettazione di parte attrice laddove lamenta l'assunzione di iniziative unilaterali da parte del Dirigente in assenza di appositi accordi con le R.S.U..

Il COBAS sostengono, in sostanza, che nel tempo occorrente per il raggiungimento di un'intesa tra le parti, quantomeno fino a quando i rappresentanti sindacali non si dolsero della situazione di stallo in cui si era venuta a trovare la contrattazione per le ragioni anzidette, nessuna iniziativa avrebbe dovuto assumere la Dirigenza, con conseguente blocco di tutte le attività retribuite con le risorse dell'istituto già da tempo programmate. Tale impostazione non è condivisibile in quanto l'assenza di soluzioni comuni non può evidentemente condizionare in negativo il normale svolgimento delle attività scolastiche. Non considera, inoltre, che l'obbligo di contrattazione, pur imponendo alle parti di attenersi alle regole comportamentali generali di correttezza e buona fede in

vista dell'instaurazione di una corretta discussione, non per questo può dirsi violato ogni qualvolta non venga trovato un accordo tra le parti stesse.

3 - Per quanto concerne la censurata assegnazione del fondo d'istituto per l'anno 2001/2002 in assenza di contrattazione è sufficiente rilevare che, quantomeno fino all'instaurazione del presente giudizio cautelare, non risulta esserne stata disposta alcuna ripartizione.

Interrogato in ordine alla riunione del Consiglio d'Istituto del 5 giugno 2002 (cfr. verbale n. 6, produzioni COBAS) il dott. Rombi ha dichiarato che, posto che ormai l'anno scolastico volgeva al termine, detto organo collegiale aveva deliberato di ripartire il fondo secondo i criteri adottati in passato. Tuttavia tale delibera non era mai stata messa in esecuzione, tant'è che per l'anno scolastico 2001/2002 non si era ancora provveduto all'assegnazione delle risorse dell'istituzione.

4 - Passando all'esame della doglianza di cui al punto b) - mancata sottoscrizione dell'accordo sulle "relazioni sindacali" e ostacolo all'esercizio dell'attività sindacale da parte delle R.S.U. -, la stessa deve ritenersi fondata nella parte in cui i COBAS addebitano al Dirigente di non aver acconsentito alla firma dell'accordo ormai raggiunto sulle relazioni sindacali, rifiutando di convocare le riunioni destinate allo scopo ed annullando d'imperio e del tutto illegittimamente la riunione tenutasi in data 29 gennaio 2002.

E' pacifico in causa che la bozza di contratto sulle relazioni sindacali venne inviata al Dirigente nel mese di aprile 2001 (cfr. all. 20) e che questi, sollecitato a convocare una riunione entro il mese di maggio, rispose di averla rimessa ai propri collaboratori per l'esame ed eventuali suggerimenti e osservazioni (cfr. docc. nn. 3 e 4)-

Di tale bozza le parti discussero nel corso dei frequenti incontri tenutisi nei mesi di settembre e ottobre 2001, raggiungendo l'accordo su determinati punti specificamente indicati nei relativi verbali (cfr. all. n. 33).

Il 24 gennaio 2002 si tenne una riunione (cfr. doc. n. 12) per la sigla dell'accordo sulle Relazioni Sindacali e l'approvazione dei verbali dei precedenti incontri tra Dirigenza e R.S.U., riunione poi aggiornata al successivo 29 gennaio.

Quella riunione, tenutasi alla presenza dei rappresentanti sindacali Mazzolino e Deplano, venne annullata dal Dirigente in quanto, per ammissione dello stesso, la R.S.U. si era presentata incompleta (era assente il prof. Lecis).

Dai primi di febbraio si susseguirono diverse richieste di convocazione urgente di incontri per l'approvazione del contratto sulle relazioni sindacali, richieste cui il Dirigente non diede corso adducendo che nelle riunioni preliminari era stato ancora raggiunto l'accordo sulla stesura definitiva del documento e che ancora non si era proceduto all'approvazione dei verbali delle riunioni precedenti (docc. nn. 6 - 11).

Ora, sebbene dal verbale dell'incontro del 24 gennaio 2002 risulti che effettivamente le parti non avevano raggiunto la piena intesa sulle relazioni sindacali (es. sulla previsione di cui all'art.1, punto 8), deve comunque rilevarsi come il Dirigente, consapevole del fatto che l'accordo era ormai in via di definizione, a partire dal mese di gennaio 2001 abbia senza plausibili ragioni omesso di convocare l'incontro più volte sollecitato dalle R.S.U., di fatto ostacolando l'appianamento delle poche divergenze ancora esistenti tra le parti e quindi la contrattazione sulla specifica materia.

A conferma della natura antisindacale del comportamento posto in essere dal dott. Rombi va richiamata la decisione dello stesso di annullare d'imperio, nonostante l'opposizione delle R.S.U., la riunione tenutasi in data 29 gennaio 2002. Come ammesso in udienza dal Dirigente, tale decisione si giustificava sulla base della direttiva

ARAN la quale, richiamando quanto stabilito dall'Accordo Quadro 7.08.98 in relazione al funzionamento della R.S.U., ribadiva che le relative decisioni dovevano essere assunte a maggioranza dei componenti (cfr. all. n. 11).

E' chiaro l'errore interpretativo in cui è incorso il dott. Rombi laddove ha ritenuto in maniera del tutto arbitraria che la R.S.U. potesse adottare validamente le proprie deliberazioni solo con la partecipazione tutti i suoi componenti e non attraverso il voto espresso uniformemente dalla maggioranza dei componenti (Deplano e Mazzolino) sebbene il terzo fosse assente.

5 - Nessun'altra condotta di carattere antisindacale può ascrivarsi all'Amministrazione.

Con riferimento alla lamentata lesione del diritto al godimento dei permessi sindacali, è solo il caso di rilevare che mai il Dirigente ha impedito alla R.S.U. e, specificamente al sig. Deplano, di usufruire dei permessi a lui spettanti e che tale ostacolo non può certamente ravvisarsi nella contestazione mossa a quest'ultimo dal Dirigente con comunicazione di servizio del 2 aprile 2002 (cfr. all. 9).

Nell'occasione il dott. Rombi aveva fatto presente al Deplano che in base alle istruzioni dell'Amministrazione Scolastica avrebbe dovuto concordare e comunicare preventivamente alla Dirigenza la volontà di usufruire dei permessi, comportando gli stessi l'allontanamento temporaneo del dipendente dal proprio ufficio.

Di fatto non venne mai impedito ai rappresentanti sindacali il godimento dei permessi né risulta che in seguito costoro si siano attenuti alle predette disposizioni dell'Amministrazione, così continuando di fatto ad usufruire liberamente e senza vincoli di tali prerogative (cfr. dichiarazioni Rombi, non contestate né smentite dall'organizzazione ricorrente).

Per quanto concerne il lamentato divieto di utilizzo da parte dei rappresentanti sindacali di fax e telefono in dotazione alla succursale di Terramaini per lo svolgimento dei loro

mandato, deve osservarsi che gli elementi raccolti all'esito della sommaria istruttoria compiuta non consentono di ritenere provata detta censura.

Intanto è risultata non veritiera l'affermazione secondo cui fino al mese di marzo 2002 le R.S.U. che prestavano servizio in succursale potessero utilizzare tali strumenti solo per comunicare verso l'esterno e non verso la sede centrale. In proposito si veda il fax del 21.03.2002 (all. 12), inviato appunto dalla succursale alla sede di centrale di via Mercalli.

Quanto all'esistenza di un divieto assoluto di utilizzo del fax da parte delle R.S.U. a partire dal marzo 2002, circostanza confermata dal prof. Lecis e decisamente negata dal Dirigente, nessuna certezza è stata acquisita sul punto.

Sul piano documentale l'unico dato conferente, dal quale non può che desumersi un atteggiamento tutt'altro che scostante e poco collaborativo del Dirigente, è rappresentato dal verbale dell'incontro tenutosi in data 11 settembre 2001. Nel corso di quella riunione il dott. Rombi, rispondendo alla richiesta del sig. Deplano volta ad ottenere l'autorizzazione al libero utilizzo anche delle strumentazioni in dotazione alla succursale di Terramaini, aveva fatto presente che ufficialmente avrebbe potuto garantire la piena disponibilità di tali strumenti solo nella sede centrale, giacché era lì che si trovava anche la sede delle R.S.U.. Affermazioni la cui pertinenza non fu messa in dubbio dai rappresentanti sindacali, i quali nello stesso contesto chiesero ed ottennero dal Dirigente la disponibilità ad adottare una circolare informativa interna "in cui si dica che, senza pregiudicare la regolare attività didattica, l'R.S.U. possa utilizzare la strumentazione necessaria anche in succursale".

Infine, priva di fondamento è risultata la doglianza secondo cui il Dirigente avrebbe violato l'obbligo d'informazione preventiva e successiva in materia di sicurezza nei

luoghi di lavoro ed avrebbe altresì ommesso di convocare riunioni per discutere dell'argomento (punto c)).

Non risulta, infatti, che da parte delle R.S.U. e segnatamente dal Deplano, nominato Responsabile dei lavoratori per la sicurezza, sia mai stata avanzata alcuna richiesta di documentazione o informazioni in materia né siano mai state sollecitati incontri sul punto.

Lo stesso prof. Lecis ha implicitamente smentito le prospettazioni dell'organizzazione ricorrente quando ha riferito di un'unica richiesta di documentazione rivolta dalle R.S.U. al Dirigente oralmente, richiesta che, stante l'inerzia dell'Amministrazione, non venne mai reiterata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto nei limiti della presente motivazione.

Sussistono giusti motivi, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, per compensare le spese del giudizio tra le parti nella misura di due terzi.

Le residue spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero convenuto.

P.Q.M.

Il Giudice accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto dai COBAS Comitati di Base della Scuola per la Provincia di Cagliari nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche.

Dichiara l'antisindacalità dei comportamenti tenuti dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Marconi di Cagliari indicati nei capi 1 e 4 della su estesa motivazione.

Compensa le spese del giudizio tra le parti nella misura di due terzi.

Condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione delle restanti spese in favore dell'organizzazione ricorrente, liquidandole in complessivi euro 894,30, di cui 465,00 per onorari di avvocato e 348,00 per quelli di procuratore.

Cagliari, 29 marzo 2003

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE  
*Antonio...*

Deposito in Cancelleria  
Cagliari, il 29 MAR 2003  
IL CANCELLIERE

